

Legge regionale 24 giugno 2020, n. 9.

“Iniziative finalizzate all’adozione di sani stili di vita a tutela della popolazione infantile ed adolescenziale a rischio obesità basati sulla dieta mediterranea come modello di corretta alimentazione e sulla diffusione della pratica dell’attività motoria”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

La seguente legge:

INDICE

Art. 1 *Principi generali e finalità*

Art. 2 *Piano regionale triennale di prevenzione e contrasto all’obesità*

Art. 3 *Istituzione del Registro regionale dell’obesità*

Art. 4 *Istituzione dell’Osservatorio regionale sull’obesità*

Art. 5 *Istituzione della Settimana regionale per l’educazione alimentare, la prevenzione dei disturbi alimentari e la promozione dell’attività motoria*

Art. 6 *Sostegno all’associazionismo e alle attività di volontariato*

Art. 7 *Clausola valutativa*

Art. 8 *Norma finanziaria*

Art. 9 *Abrogazioni*

Art. 10 *Entrata in vigore*

Art. 1

(Principi generali e finalità)

1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali, dello Statuto, della vigente normativa comunitaria e statale, nonché in conformità alle risoluzioni e alle decisioni delle Istituzioni comunitarie per la prevenzione e la cura dell'obesità infantile e giovanile, alle linee guida e alle osservazioni fissate rispettivamente nei Libri Bianchi e nei Libri Verdi della Commissione europea, alla Carta europea sul contrasto all'obesità e in consonanza ai programmi e alla carta di Ottawa adottati dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS):

- a) riconosce la prevenzione e la cura dell'obesità, nonché dei disturbi del comportamento alimentare e del peso, quali strumenti efficaci per la tutela della salute e del benessere della persona, a partire dalla promozione della salute e della corretta alimentazione delle donne madri;
- b) promuove attività di monitoraggio e di rilevazione statistica sul fenomeno dell'obesità e sui comportamenti a rischio nei minori di età, al fine di controllarne l'evoluzione, di valutare l'efficacia delle azioni di prevenzione e contrasto realizzate e di programmare ulteriori misure d'intervento;
- c) promuove iniziative volte a migliorare le abitudini alimentari e a limitare il consumo di ingredienti che favoriscono l'obesità infantile, anche attraverso la valorizzazione della dieta mediterranea;
- d) promuove l'esercizio dell'attività motoria e sportiva come mezzo efficace di prevenzione, mantenimento e recupero della salute fisica e psichica dei bambini e degli adolescenti;
- e) programma campagne di comunicazione ed informazione finalizzate alla diffusione di un corretto stile di alimentazione e nutrizione;
- f) impegna il settore privato e le associazioni di volontariato operanti sul territorio, al fine di sostenere le politiche di prevenzione e contrasto adottate;
- g) promuove il rilancio di un'azione educativa, anche in ambito scolastico, ispirata al contatto con la natura e con i prodotti da essa derivanti.

Art. 2

(Piano regionale triennale di prevenzione e contrasto all'obesità)

1. La Giunta regionale, in coerenza con le finalità e gli obiettivi della presente legge, al fine di garantire l'efficacia, l'omogeneità sul territorio e l'attuazione integrata degli interventi, adotta il Piano regionale triennale di prevenzione e contrasto all'obesità, di seguito denominato Piano triennale.

2. Il Piano triennale definisce le politiche regionali in tema di prevenzione dell'obesità ed in particolare:

- a) programmi di educazione alimentare rivolti ai minori di età, ai genitori, agli insegnanti e ai soggetti che, a vario titolo, si occupano della cura dell'infanzia e dell'adolescenza, in

collaborazione con gli enti locali, il personale socio-sanitario, gli operatori della catena alimentare, i soggetti pubblici e privati operanti nei settori agricolo e agroalimentare, del commercio, dell'assistenza sociale, della cultura e dei mezzi di comunicazione;

b) un sistema di monitoraggio permanente per la raccolta e la pubblicazione di dati relativi all'epidemiologia e ai risultati relativi agli interventi e ai progetti realizzati nel territorio regionale;

c) campagne informative e di sensibilizzazione relative ai danni causati alla salute da diete a elevata densità energetica o con presenza marginale di frutta e di verdura, agli aspetti psicosociali relativi alla condizione del soggetto obeso o in sovrappeso, nonché alla diffusione di una sana alimentazione e di corretti stili di vita;

d) iniziative finalizzate a migliorare il livello qualitativo dell'alimentazione nelle mense scolastiche, nei distributori automatici e nei servizi di ristorazione delle strutture sanitarie e di accoglienza destinate ai bambini e agli adolescenti, in coerenza alla legge regionale 6 novembre 2018, n.38 (Disciplina per l'orientamento al consumo dei prodotti di qualità e per l'educazione alimentare nelle scuole);

e) interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche in conformità alla legislazione vigente in materia, in particolare nei mezzi di trasporto pubblico e negli uffici pubblici, compresi ospedali e ambulatori;

f) la promozione di programmi di formazione motoria e sportiva, anche all'interno degli istituti scolastici, volti al miglioramento delle competenze motorie e degli stili di vita dei bambini e degli adolescenti, anche in riferimento alle disposizioni dei commi 34, 35 e 36 della legge regionale 8 agosto 2018, n. 28 (Misure per l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEF 2018-2020 - Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2018);

g) misure di contrasto alla povertà e alla marginalità sociale, per garantire uguale accesso a sane scelte alimentari;

h) il partenariato con soggetti pubblici e privati operanti nei settori interessati, aventi specifiche competenze in materia, in sinergia con gli istituti scolastici, universitari e di ricerca.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità per la concessione dei contributi diretti a finanziare le attività e gli interventi di cui al comma 1.

Art. 3

(Istituzione del Registro regionale dell'obesità)

1. La Regione, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), istituisce il Registro regionale dell'obesità infantile e giovanile, di seguito denominato Registro.

2. Il Registro, istituito presso la struttura amministrativa regionale competente in materia, contiene i dati anagrafici e sanitari relativi a minori ed adolescenti affetti da obesità grave.

3. Il Registro rileva ed elabora i dati statistici dei casi di obesità grave che si verificano nella popolazione infantile ed adolescenziale della Regione Campania, al fine di:

- a) adottare misure di controllo e valutazione dell'incidenza del fenomeno nel territorio regionale;
 - b) essere strumento di monitoraggio sull'efficacia dei programmi di screening operativi presso le strutture pubbliche e private accreditate dal Servizio sanitario regionale;
 - c) agevolare gli studi e la ricerca scientifica per la cura della malattia;
 - d) realizzare una completa e costante azione di informazione nei confronti della popolazione regionale.
4. La Regione, quale titolare del trattamento dei dati contenuti nel Registro, provvede all'elaborazione e alla diffusione degli stessi, in forma telematica garantendo in ogni caso l'anonimato. I soggetti pubblici e privati accreditati dal Servizio sanitario regionale e che hanno in carico bambini e giovani affetti da obesità provvedono alla raccolta, all'aggiornamento e alla successiva trasmissione alla Regione dei dati, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196/2003, secondo le modalità tecniche definite dalla struttura amministrativa regionale competente alla tenuta del Registro.

Art. 4

(Istituzione dell'Osservatorio regionale sull'obesità)

1. La Regione istituisce, presso la struttura amministrativa competente in materia, l'Osservatorio regionale sull'obesità, di seguito denominato Osservatorio.
2. All'Osservatorio sono assegnati i seguenti compiti:
 - a) effettuare attività di monitoraggio sull'obesità in Campania, sulle azioni di diagnosi e cura, con i relativi costi, promosse dal Servizio sanitario regionale, nonché sulla mobilità passiva per la cura dell'obesità e delle patologie ad essa correlate;
 - b) predisporre linee guida per il percorso diagnostico e terapeutico e per il follow-up dei giovani pazienti affetti da obesità e dalle sue complicanze;
 - c) elaborare programmi per l'aggiornamento dei medici e la formazione del personale sanitario e sociosanitario;
 - d) predisporre campagne di sensibilizzazione e di educazione alimentare e promuovere l'adozione di sani e corretti stili di vita e di alimentazione atti a prevenire l'insorgenza di nuovi casi e a ridurre la prevalenza dell'obesità nella popolazione, proporre alle ASL e all'Ufficio scolastico regionale una sorveglianza sullo stato nutrizionale e le abitudini di vita dei bambini e degli adolescenti al fine di avere informazioni su sovrappeso ed obesità e stili di vita dei bambini e adolescenti, utili ad attivare interventi per promuovere la sana alimentazione e l'attività fisica e prevenire malattie croniche;
 - e) trasmettere, con cadenza annuale, alla Commissione consiliare competente in materia una relazione sull'attività svolta.
3. L'Osservatorio, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto da:
 - a) il dirigente apicale della struttura amministrativa regionale competente alle politiche della prevenzione, che lo presiede;

- b) il dirigente della struttura regionale competente alle attività consultoriali e assistenza materno infantile;
 - c) il dirigente apicale della struttura amministrativa regionale competente ai servizi socio-sanitari;
 - d) il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato;
 - e) due medici esperti in materia, scelti tra il personale dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario regionale;
 - f) due rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni regionali di settore;
 - g) un rappresentante per la specialità di ostetricia o ginecologia;
 - h) un esperto in strategie della comunicazione;
 - i) un esperto in scienze dell'alimentazione;
 - l) un esperto in scienze motorie;
 - m) uno psicologo di comprovata esperienza in materia.
4. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun compenso o rimborso spese.

Art. 5

(Istituzione della Settimana regionale per l'educazione alimentare, la prevenzione dei disturbi alimentari e la promozione dell'attività motoria)

1. È istituita la Settimana regionale per l'educazione alimentare, la prevenzione dei disturbi alimentari e la promozione dell'attività motoria, con cadenza annuale nel mese di ottobre, al fine di svolgere attività di informazione, sensibilizzazione e promozione della sana alimentazione e dell'attività sportiva, attraverso il coinvolgimento delle famiglie, degli istituti scolastici, delle istituzioni politiche e sociali, dei professionisti della sanità e delle associazioni di volontariato attive sul territorio regionale.
2. Nel rispetto dell'autonomia scolastica, la Settimana di cui al comma 1 promuove l'implementazione dell'offerta formativa a disposizione delle istituzioni scolastiche in materia di diffusione della cultura e della pratica dell'attività sportiva, della conoscenza delle discipline sportive e del benessere fisico, anche mediante il coinvolgimento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive dilettantistiche.
3. La Regione, mediante la sottoscrizione di un accordo con l'Ufficio scolastico regionale per la Campania, promuove nel corso della Settimana regionale prevista al comma 1, la realizzazione, a titolo gratuito, di visite cardiologiche, dietetiche e misurazioni ponderali per gli alunni delle scuole elementari e medie inferiori.
4. La Regione, durante la Settimana di cui al comma 1, in collaborazione con gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, promuove interventi di educazione nutrizionale rivolti agli insegnanti delle scuole elementari e medie inferiori.

5. La Regione, durante la Settimana di cui al comma 1, sostiene inoltre la promozione di un sano regime dietetico basato sui principi della dieta mediterranea come modello di corretta alimentazione.

6. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove il coordinamento delle iniziative e delle attività da svolgersi e favorisce la sottoscrizione di protocolli di intesa e di apposite convenzioni, a garanzia di una adeguata e uniforme programmazione sull'intero territorio regionale.

7. La Regione promuove altresì iniziative, da svolgere nei giorni festivi e con cadenza mensile, in collaborazione con le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative finalizzate alla conoscenza dei prodotti tipici campani e alla sana e corretta alimentazione.

Art. 6

(Sostegno all'associazionismo e alle attività di volontariato)

1. La Regione riconosce l'azione positiva delle associazioni che sul territorio regionale si occupano di aiutare e prestare solidarietà e sostegno alle persone affette da obesità e alle loro famiglie e sostiene tutte le attività di progettazione, formazione ed informazione, rivolte al benessere sociale della collettività regionale, svolte anche in collaborazione con le scuole e le Università.

Art. 7

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge e sui risultati da essa ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale trasmette annualmente alla Commissione consiliare competente in materia una relazione che indica:

- a) le azioni e gli interventi realizzati, specificandone gli ambiti, gli obiettivi, la distribuzione territoriale, i soggetti coinvolti e le loro caratteristiche;
- b) in che misura la Regione ha finanziato i singoli interventi realizzati e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti coinvolti.

2. La Giunta regionale, con cadenza biennale, trasmette al Consiglio una relazione che, oltre alle informazioni di cui al comma 1, documenta in termini quantitativi e qualitativi l'entità della regressione o dell'attenuazione del fenomeno dell'obesità in seguito all'applicazione della presente legge.

Art. 8

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge pari a complessivi euro 150.000,00, si provvede per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, in termini di competenza e cassa, mediante prelevamento dalla Missione 20, Programma 03, Titolo 1 e contestuale incremento, della medesima somma, della Missione 12, Programma 01, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.

Art. 9

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i commi 203, 204 e 205 dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo - Collegato alla legge di stabilità regionale 2014) sono abrogati.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Legge regionale 24 giugno 2020, n. 10.

“Misure urgenti per il sostegno allo spettacolo e al cinema per l’anno 2020”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale n.6/2007)

1. Al fine di attuare interventi di sostegno del settore dello spettacolo in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da “Covid-19”, dopo l’articolo 15 della legge regionale 15 giugno 2007, n.6 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo) è inserito il seguente:

“Art.15 bis (Disposizioni transitorie per l’anno 2020)

1. Per l’anno 2020, al fine di garantire il sostegno regionale alle attività di spettacolo in modo compatibile con lo sviluppo dello stato di emergenza da “Covid-19”, nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge, la Giunta regionale può adottare, con proprie deliberazioni, provvedimenti in deroga agli atti di attuazione già approvati e agli articoli 7, 8, 14 e 14 bis.”.

Art. 2

(Modifiche alla legge regionale n. 30/2016)

1. Al fine di sostenere il settore cinematografico in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19", dopo l'articolo 16 della legge regionale 17 ottobre 2016, n. 30 (Cinema Campania. Norme per il sostegno, la produzione, la valorizzazione e la fruizione della cultura cinematografica ed audiovisiva) è inserito il seguente:

“Art. 16 bis (Disposizioni transitorie per l'anno 2020)

1. Per l'anno 2020, al fine di garantire il sostegno regionale alla produzione, alla valorizzazione e la fruizione della cultura cinematografica ed audiovisiva in modo compatibile con lo sviluppo dello stato di emergenza da "Covid-19", nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge, la Giunta regionale può adottare, con proprie deliberazioni, provvedimenti in deroga agli atti di attuazione già approvati e agli articoli 5, 6, 7, 8, 10 e 11.”.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Legge regionale 24 giugno 2020, n. 11.

“Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2019, n. 25 (Divieto di utilizzo di prodotti in materiale monouso non biodegradabile e compostabile sulle spiagge e gli stabilimenti balneari della Campania) e alla legge regionale 21 aprile 2020, n.7 (Testo unico sul commercio ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge regionale 14 ottobre, 2015, n.11)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2019, n. 25)

1. La legge regionale 4 dicembre 2019, n. 25 (Divieto di utilizzo di prodotti in materiale monouso non biodegradabile e compostabile sulle spiagge e gli stabilimenti balneari della Campania) è così modificata:

a) il titolo della legge è sostituito dal seguente:-

“Divieto di utilizzo di prodotti in plastica sulle spiagge e gli stabilimenti balneari della Campania”;

b) l’articolo 1 è così modificato:

1) alla rubrica le parole “materiale monouso non biodegradabile e compostabile” sono sostituite dalla seguente: “plastica”;

2) al comma 1 le parole “materiale non compostabile” sono sostituite dalla seguente: “plastica”;

3) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 1 dell’articolo 7, primo periodo, dopo le parole “Regione Campania” sono aggiunte le seguenti: “ed ha vigenza fino alla adozione della disciplina statale di recepimento della Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente”.

Art. 2

(Modifiche alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 7)

1. La legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11) è così modificata:

a) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Divieto di utilizzo della plastica)

1. Al fine di promuovere la sostenibilità ambientale dello sviluppo del sistema commerciale, nel rispetto dei tempi posti dalla normativa dell'Unione europea e del suo recepimento nell'ordinamento statale vigente, è fatto divieto, per l'espletamento della attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché per il consumo immediato negli esercizi commerciali che vendono prodotti alimentari, l'utilizzazione di contenitori mescolatori per bevande, cannucce, posate, bicchieri e piatti in plastica.";

b) al comma 1 dell'articolo 44, dopo le parole "per tutti i periodi dell'anno" sono aggiunte le seguenti: "tranne che nei trenta giorni precedenti le vendite di fine stagione per i prodotti di cui all'articolo 43,";

c) al comma 2 dell'articolo 46, le parole "all'articolo 7" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1 dell'articolo 7";

d) al comma 3 dell'articolo 49, primo periodo, sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: "ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)";

e) al comma 2 dell'articolo 61, le parole "di pubblica sicurezza" sono sostituite con le seguenti: "per altri motivi di pubblico interesse";

f) al comma 13 dell'articolo 67, le parole "salvo che si tratti di aree a ciò espressamente destinate" sono sostituite con le seguenti: "salvo le esigenze delle Forze di polizia, per lo svolgimento dei servizi di istituto";

g) l'articolo 76 è così modificato:

1) al comma 2 dopo le parole "è presentata al SUAP la SCIA unica" sono aggiunte le seguenti: "o SCIA condizionata";

2) al comma 3 le parole "del certificato di prevenzione incendi" sono sostituite con le seguenti: "dell'attività";

3) alla fine del comma 4 sono aggiunte le seguenti parole: "nonché al Comando dei Vigili del fuoco competente per territorio, per le attività con superficie superiore a 400 metri quadrati."

h) l'articolo 77 è così modificato:

1) al comma 2, dopo le parole "è presentata al SUAP la SCIA unica" sono aggiunte le seguenti: "o SCIA condizionata";

2) al comma 3, le parole "del certificato di prevenzione incendi" sono sostituite con le seguenti: "dell'attività";

3) alla fine del comma 4 sono aggiunte le seguenti parole: "nonché al Comando dei Vigili del fuoco competente per territorio, per le attività con superficie superiore a 400 metri quadrati.";

i) alla fine del comma 1, dell'articolo 91, sono aggiunte le seguenti parole: "e nel rispetto delle normative di prevenzione incendi";

l) al comma 2 dell'articolo 113, le parole: "e all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale" sono soppresse;

m) la lettera c) del comma 4 dell'articolo 128 è soppressa;

n) al comma 2 dell'articolo 142, le parole "posti al di fuori dei centri abitati" sono soppresse;

o) al comma 1 dell'articolo 152, le parole: “e dagli organi di polizia” sono soppresse.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Legge regionale 24 giugno 2020, n. 12.

“Modifiche alla legge regionale 2 marzo 2020, n. 1
(Disposizioni in materia di cooperative di comunità)”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 2 marzo 2020, n. 1)

1. La legge regionale 2 marzo 2020, n. 1 (Disposizioni in materia di cooperative di comunità) è così modificata:

a) alla fine del comma 3 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente periodo: “Si applicano, altresì, alle cooperative di comunità aventi sede fuori del territorio regionale se queste soddisfano i medesimi requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo regionale previsto all'articolo 5.”;

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

“Art. 3 (Costituzione ed attività delle cooperative di comunità)

1. L'atto costitutivo della cooperativa di comunità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2521 del codice civile, indica le clausole mutualistiche di cui al primo comma dell'articolo 2514 del codice civile e specifici requisiti di onorabilità per coloro che assumono cariche sociali.

2. Le cooperative di comunità, a pena di cancellazione dall'Albo di cui all'articolo 5, devono, in ogni caso, svolgere attività o servizi per la comunità e per il territorio, individuati con provvedimento della Giunta regionale.

3. Gli amministratori ed i sindaci della cooperativa di comunità, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 del codice civile, specificano i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento di benefici o di altre utilità a favore del territorio o della comunità in cui opera la cooperativa medesima, fermo quanto previsto all'articolo 2545 del codice civile.”;

c) l'articolo 4 è così modificato:

1) alla lettera a), del comma 1 dopo le parole "persone fisiche" sono inserite le seguenti: “, incluse le svantaggiate nel rispetto della normativa statale di riferimento,”;

2) al comma 2 le parole “previsto dalla presente legge le cooperative di comunità che annoverano tra i titolari di cariche sociali soggetti privi di specifici requisiti di onorabilità.” sono sostituite dalle seguenti “le cooperative di comunità che annoverano tra i titolari di cariche soggetti privi dei requisiti di onorabilità indicati nell’atto costitutivo ai sensi dell’articolo 3 della presente legge.”;

d) l'articolo 6 è così modificato:

1) al comma 1 le parole “di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 112 del 2017 nonché quelle” sono soppresse;

2) la lettera c) del comma 2 è abrogata.

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Legge regionale 24 giugno 2020, n. 13.

“Modifiche alla legge regionale 2 marzo 2020, n. 2
(Disposizioni per la prevenzione e la cura del disturbo da gioco d’azzardo e per la tutela sanitaria,
sociale ed economica delle persone affette e dei loro familiari)”

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

Art.1

(Modifiche alla legge regionale 2 marzo 2020, n. 2)

1. La legge regionale 2 marzo 2020, n. 2 (Disposizioni per la prevenzione e la cura del disturbo da gioco d’azzardo e per la tutela sanitaria, economica e sociale delle persone affette e dei loro familiari) è così modificata:

- a) la lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 è sostituita dalla seguente:
“d) gli enti del terzo settore di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e gli enti accreditati per i servizi nell’area delle dipendenze;”;
- b) il comma 4 dell’articolo 7 è sostituito dal seguente:
“4. I sindaci, nell’ambito dei comitati per l’ordine e la sicurezza pubblica, forniscono informazioni circa le situazioni presenti sul proprio territorio al fine di garantire il migliore espletamento degli interventi di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico, demandati, per i profili di rispettiva competenza, alle forze di polizia e alle polizie locali.”;
- c) al comma 1 dell’articolo 18, le parole “i soggetti del terzo settore di cui alla legge regionale 11/2007” sono sostituite dalle seguenti: “gli enti del terzo settore di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 117 del 2017”.

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania

De Luca

Legge regionale 24 giugno 2020, n. 14.

“Norme per la valorizzazione della sentieristica e della viabilità minore”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Oggetto)

1. La Regione Campania, nell'ambito degli indirizzi definiti dalla legislazione comunitaria e nazionale, disciplina e promuove il recupero, la conservazione e la valorizzazione del proprio patrimonio ambientale, anche al fine di sviluppare il turismo sostenibile.
2. La Regione Campania promuove la sentieristica e la viabilità minore attraverso l'individuazione di percorsi di interesse ambientale e storico, procede al recupero dei sentieri, delle mulattiere e dei tratturi, valorizzando, altresì, le infrastrutture ad esso collegate.

Art. 2

(Aree naturali protette)

1. In considerazione delle competenze attribuite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) agli enti di gestione delle aree naturali protette, gli atti e le attività oggetto della presente legge, destinati a esplicare i propri effetti all'interno delle predette aree

sono sottoposti al rilascio del preventivo nulla osta dell'ente di gestione, ai sensi degli articoli 13 e 29 della medesima legge 394/1991.

2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, il regolamento attuativo previsto all'articolo 17, il Piano annuale degli interventi sulla rete regionale di cui all'articolo 11, se riguardano anche aree ricadenti nel territorio delle aree naturali protette, sono adottati in conformità alla disciplina di tutela dettata dal provvedimento istitutivo delle aree naturali protette interessate, dai piani e dai regolamenti delle stesse nonché da eventuali altri atti adottati in materia dagli enti gestori.

Art. 3

(Finalità)

1. La Regione si propone in particolare di:

- a) programmare e pianificare gli interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale;
- b) incentivare il recupero e la valorizzazione dei beni ambientali posti lungo gli itinerari;
- c) promuovere e valorizzare la fruizione alternativa alla percorrenza motorizzata;
- d) promuovere e garantire la fruizione in sicurezza nei tratti montani e di interesse naturalistico;
- e) promuovere la diffusione di offerte turistiche eco-sostenibili e favorire la realizzazione di interventi strutturali ed infrastrutturali che utilizzano tecniche a basso impatto ambientale;
- f) promuovere e valorizzare l'archeologia e l'archivio del paesaggio ed il recupero delle specificità;
- g) attivare il Catasto regionale del patrimonio escursionistico per rilevare lo stato e la consistenza delle infrastrutture e individuare i soggetti ed il sistema di gestione, anche al fine di garantire un'adeguata fruizione in sicurezza;
- h) promuovere la ricerca per accrescere le conoscenze tecnico-scientifico-storiche e l'innovazione collegate alla gestione degli interventi infrastrutturali e adottare iniziative di comunicazione e divulgazione finalizzate alla sensibilizzazione degli utenti sul valore culturale, ambientale ed economico del patrimonio escursionistico regionale;
- i) promuovere l'attività degli imprenditori interessati al recupero e alla manutenzione del patrimonio escursionistico regionale e favorire l'azione delle diverse forme associative che, a titolo volontaristico, operano per la sua valorizzazione;
- l) sviluppare rapporti di sinergia tra le realtà costiere ed interne, mediante la promozione della fruizione turistica di tali aree e la valorizzazione di percorsi escursionistici di tipo

regionale, nazionale ed internazionale in linea con la programmazione turistica regionale;

m) prevedere che i mezzi di trasporto pubblico acquistati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano omologati per il trasporto delle biciclette;

n) predisporre una mappa interattiva contenente i percorsi censiti e le principali informazioni relative a ciascun percorso da pubblicare sul sito istituzionale della Regione in apposita sezione denominata: Campania ciclo pedonale, open data, che è continuamente aggiornata e prevede la possibilità per gli utenti di inviare segnalazioni e osservazioni.

Art. 4

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, la Regione adotta le seguenti definizioni:

a) patrimonio escursionistico regionale: insieme dei percorsi escursionistici ciclo-pedonali, delle vie rurali, delle mulattiere, dei tratturi, dei sentieri campestri e boschivi, ippovie oggetto di interventi di conservazione e valorizzazione;

b) percorsi escursionistici: insieme dei sentieri a percorrenza ciclo-pedonale, delle vie rurali, delle mulattiere, dei tratturi, dei sentieri campestri e boschivi di rilevante interesse escursionistico;

c) escursionismo: attività di carattere turistico-ricreativo, naturalistico e culturale praticata nel tempo libero e finalizzata alla conoscenza del territorio in generale ed all'esplorazione degli ambienti naturali, anche antropizzati, senza l'ausilio di mezzi a motore;

d) sentiero: via stretta, a fondo naturale, tracciata fra prati, boschi e rocce, ubicata in pianura, collina o montagna, non classificata nella viabilità ordinaria ed anche non rilevata cartograficamente, generata dal passaggio di uomini o animali, oppure creata ad arte dall'uomo per la viabilità;

e) viabilità minore: rete di mulattiere, strade militari dismesse, carrarecce, piste, strade di norma classificate come comunali e iscritte negli appositi elenchi del Comune, oppure facenti parte del demanio comunale e identificate nel catasto terreni, oppure vicinali o interpoderali;

f) sentiero attrezzato: sentiero che presenta brevi tratti attrezzati con infissi, quali funi, corrimano o brevi scale, utili alla sicurezza della progressione, che non snaturano la continuità del percorso;

g) itinerario: percorso segnalato e realizzato in ambiente naturale, anche antropizzato, per l'utilizzo turistico e culturale di un determinato territorio;

h) itinerario di lunga percorrenza: itinerario caratterizzato dal percorso della durata di più giorni, segnalato e dotato della necessaria ricettività lungo il cammino;

- i) percorso tematico: itinerario a tema naturalistico, storico, culturale o didattico, segnalato, caratterizzato anche da specifici allestimenti, destinato alla valorizzazione di particolari caratteri territoriali e locali;
- l) sito di arrampicata: insieme di aree di particolare interesse, attrezzate con infissi quali chiodi, fittoni e catene, in cui si trovano vie di arrampicata di ogni genere e difficoltà;
- m) grotta: cavità naturale che rappresenta patrimonio culturale, naturalistico e idrogeologico in quanto sito di ristoro per l'uomo preistorico, di culto religioso e via di accesso a percorsi sotterranei di particolare interesse scientifico.

Art. 5

(Pianificazione)

1. La pianificazione è lo strumento di indirizzo e di programmazione per individuare gli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale, come stabilito agli articoli 2, 3 e 4 del Protocollo d'Intesa sottoscritto tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT) ed il Club Alpino Italiano (CAI) in data 30 ottobre 2015.
2. La pianificazione degli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale si sviluppa con il contributo delle autonomie locali, nel rispetto dei principi di autonomia, sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione, di cui all'articolo 3 dello Statuto della Regione Campania e nel rispetto degli strumenti programmatici e regolatori delle aree protette nazionali, delle riserve naturali e delle aree protette regionali per i territori di rispettiva competenza.
3. La Rete Escursionistica Campana, di seguito denominata REC, è costituita da sentieri di interesse europeo, inserita nella rete europea della European Ramblers Association ed interregionale, ovvero la rete primaria dei sentieri, e sentieri di interesse regionale, ed i sentieri anche rurali così come individuati dalla Consulta regionale prevista all'articolo 9. La REC è inserita nella rete escursionistica italiana del CAI.

Art. 6

(Costituzione e aggiornamento della Rete Escursionistica Campana)

1. L'inserimento di nuovi percorsi ovvero di nuovi siti nella REC è subordinato al parere favorevole della Consulta regionale per il patrimonio escursionistico tenuto conto della pianificazione in atto.
2. I sentieri presenti nei territori della Regione Campania tra cui Monti Lattari, Penisola Sorrentina, Costiera Amalfitana, quelli dell'Area Beneventana: Taburno, Campo Sauro, Fortore, dell'Area Avellinese, dell'Area Casertana: Matese, Tifata, rientrano nella sentieristica primaria, previo parere della Consulta regionale di cui all'articolo 8. Sono altresì

compresi quelli del Catasto regionale che ne fanno richiesta e che comunque sono sottoposti al vaglio della medesima Consulta regionale per il patrimonio escursionistico.

3. I percorsi escursionistici ricompresi nella REC sono considerati di interesse pubblico. La Regione favorisce l'accessibilità dei siti collegati alla REC attraverso mezzi di trasporto pubblici, anche tramite la stipula di convenzioni e protocolli d'intesa volti a facilitare il raggiungimento delle aree interessate.

4. Se la rete regionale include tratti di viabilità di uso privato, il regolamento attuativo di cui all'articolo 17 definisce le forme di pubblicità idonee a garantire il rispetto dei relativi diritti.

5. La Giunta regionale, con il medesimo regolamento, individua gli indirizzi tecnici per la determinazione della rete regionale, per la valutazione dell'inserimento di nuovi siti nel REC, e per l'implementazione del Catasto regionale del patrimonio escursionistico di cui all'articolo 7. I criteri sono definiti in sede di stesura del regolamento di cui all'articolo 17.

6. Nella fase di costituzione e aggiornamento della REC si tiene conto delle esigenze di riequilibrio e organicità della fruizione da parte degli utenti, in particolare, attraverso:

a) la valorizzazione:

- 1) delle aree scarsamente interessate da flussi turistici;
- 2) delle aree su cui ricadono beni di interesse storico-culturale, di pregio naturalistico o che conservano valori di tradizione;
- 3) della viabilità ciclopedonale di carattere storico;

b) la tutela delle aree di particolare fragilità naturalistica e paesaggistica, anche attraverso apposite limitazioni dei flussi escursionistici

c) l'utilizzazione di metodi avanzati per la raccolta dei dati relativi al numero degli escursionisti presenti nelle aree interessate e all'impatto del flusso escursionistico annuale e stagionale.

Art. 7

(Catasto regionale del patrimonio escursionistico)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, è istituito, presso l'Assessorato regionale competente in materia di economia montana e foreste, il Catasto regionale del patrimonio escursionistico che è strumento di conoscenza, organizzazione e coordinamento degli interventi previsti dalla presente legge.

2. Le informazioni presenti nel catasto della REC sono costantemente aggiornate, rese agevolmente fruibili agli utenti, anche in formato elettronico open data e pubblicate nell'apposita sezione del portale istituzionale regionale denominata Campania ciclo pedonale realizzata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera n).

3. Le modalità di gestione ed aggiornamento del Catasto regionale del patrimonio escursionistico sono definite nel regolamento attuativo di cui all'articolo 17. Le risorse

finanziarie per la gestione del Catasto regionale sono definite nell'ambito del Piano annuale degli interventi sulla Rete regionale di cui all'articolo 11.

Art. 8

(Viabilità minore di uso privato)

1. Fatto salvi i territori ricadenti nelle aree protette nazionali, nelle riserve naturali e nelle aree protette regionali, per i quali si fa riferimento agli strumenti programmatici e regolatori dei propri enti gestori, se nella rete escursionistica è inclusa anche la viabilità minore, esterna ai centri abitati, di esclusivo uso privato ovvero non soggetta a servitù di passaggio di uso pubblico, l'accesso e il transito sono consentiti ai soli escursionisti motorizzati con mezzi di modeste dimensioni per esclusive esigenze di trasporto di portatori di handicap o di approvvigionamento o conduzione agricola e a condizione che gli stessi non si trattengano a bivacco, non abbandonano rifiuti, non molestano il bestiame e non danneggiano colture ed attrezzature.
2. Il transito è consentito solo nell'ambito della traccia viaria e non può essere ostacolato se ricorrono le condizioni di cui al comma 1.
3. La chiusura al transito, anche escursionistico, è disposta dalla Giunta regionale, su conforme proposta dell'Assessore al ramo, per motivate, particolari e inderogabili esigenze, sentita la Consulta regionale di cui all'articolo 9, fermo restando quanto stabilito al comma 1 per le aree ricadenti nei territori delle aree naturali protette.

Art. 9

(Consulta regionale per il Patrimonio escursionistico)

1. Presso l'Assessorato regionale competente in materia di economia montana e foreste è istituita la Consulta regionale per il patrimonio escursionistico, di seguito denominata Consulta regionale, quale sede di concertazione e organismo consultivo e propositivo della Giunta regionale.
2. La Consulta regionale è nominata dalla Giunta regionale ed è composta da:
 - a) l'Assessore regionale competente in materia di montagna o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - b) l'Assessore regionale competente in materia di turismo e sport o un suo delegato, con funzioni di Vicepresidente;
 - c) i Presidenti delle Province e Città metropolitane o loro consigliere delegato;
 - d) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Associazione regionale della Campania;
 - e) cinque rappresentanti dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani (UNCHEM), delegazione regionale della Campania, uno per ciascuna Provincia;
 - f) il Presidente del raggruppamento regionale della Campania del CAI o suo delegato;
 - g) un membro della Commissione regionale escursionistica-CAI, il curatore del Catasto grotte della federazione speleologica campana;
 - h) il Presidente del Comitato regionale della Campania della Federazione Italiana Escursionismo (FEI) o suo delegato;

- i) un rappresentante delle associazioni maggiormente riconosciute operanti in Campania che si occupano di escursionismo su ruote;
 - l) un rappresentante delle associazioni maggiormente riconosciute operanti in Campania che si occupano di sport all'aria aperta;
 - m) un rappresentante delle associazioni maggiormente riconosciute operanti in Campania nel settore della promozione del turismo sostenibile;
 - n) un rappresentante degli Enti Parco, designato dagli Enti Parco allocati su territorio campano;
 - o) due rappresentanti designati dalle associazioni ambientaliste operanti in Campania, riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale).
3. La Consulta regionale:
- a) è la sede di confronto per la definizione dei contenuti tecnici e dei criteri per la pianificazione e la gestione della rete regionale, anche per gli aspetti collegati alla fruizione in sicurezza;
 - b) esprime le sue decisioni a maggioranza dei presenti;
 - c) esprime parere obbligatorio non vincolante sul Piano annuale degli interventi sulla Rete regionale di cui all'articolo 11;
 - d) propone alla Giunta regionale iniziative per la valorizzazione e la promozione della Rete regionale;
 - e) promuove l'aggiornamento e la revisione della Rete regionale.
4. La Consulta regionale resta in carica per la durata della legislatura e fino all'insediamento della successiva. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 17, definisce le regole di funzionamento ed indica le modalità di designazione e di convocazione dei componenti di cui al comma 2.

Art. 10

(Soggetti competenti ai fini della gestione tecnica)

1. La gestione tecnica dei siti ricompresi nella REC, ad eccezione di quelli inclusi nei territori delle aree naturali protette per i quali la competenza è dei relativi enti gestori, è di competenza della Regione Campania e degli enti locali territorialmente competenti.
2. I soggetti di cui al comma 1, fatto salvo per le aree comprese nei territori delle aree naturali protette nelle quali vigono i relativi strumenti regolatori:
 - a) individuano, in accordo con i Comuni territorialmente interessati e nel rispetto degli indirizzi e dei criteri previsti dal regolamento attuativo di cui all'articolo 17, le diverse modalità di fruizione della Rete regionale che rispondono all'esigenza di valorizzare e riequilibrare i bacini escursionistici locali;
 - b) definiscono gli interventi di miglioramento della percorribilità della manutenzione e sicurezza e di valorizzazione della Rete regionale, compresi gli interventi di manutenzione della segnaletica di competenza dei comuni e degli altri enti sub-regionali;
 - c) realizzano direttamente o nella forma associativa a cui appartengono, gli interventi inclusi nel piano degli interventi sulla rete regionale;
 - d) effettuano la regolare attività di manutenzione di ciascun percorso secondo le modalità e la periodicità minima di controllo stabilite con il medesimo regolamento.

Art. 11

(Piani degli interventi sulla rete regionale)

1. Nel rispetto dei regolamenti e dei piani dei parchi nazionali, delle riserve naturali statali e delle aree protette regionali, il Piano triennale degli interventi sulla rete regionale definisce gli interventi da realizzare ed individua le opere oggetto di finanziamento con i relativi importi di contributo sulla base delle priorità indicate nei piani degli interventi sulla rete provinciale.
2. Non sono ammessi a finanziamento singoli interventi non inclusi nel citato Piano regionale.
3. Il Piano annuale degli interventi sulla rete regionale individua, ad eccezione dei territori compresi nelle aree naturali protette, gli interventi di competenza della Regione nei settori che coincidono in tutto o in parte con proprietà regionali nonché sui percorsi escursionistici di valenza regionale e locale individuati nel Piano.
4. Il Piano triennale degli interventi sulla rete regionale è approvato dalla Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare permanente competente in materia. Le integrazioni e modifiche annuali al Piano sono adottate con deliberazione della Giunta regionale.
5. Per ciascun percorso compreso nella REC, ad eccezione dei territori compresi nelle aree naturali protette per le quali sono competenti i relativi enti gestori, il Piano degli interventi individua il soggetto obbligato alla manutenzione, il contenuto dell'obbligo e la periodicità minima del controllo, secondo i criteri stabiliti dal regolamento attuativo di cui all'articolo 17.
6. Fatte salve le norme in materia di tutela paesaggistica ed ambientale previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), l'approvazione del Piano annuale degli interventi sulla rete regionale costituisce autorizzazione all'esecuzione degli interventi.

Art. 12

(Valorizzazione delle attività escursionistiche)

1. La Regione realizza e promuove, anche attraverso il sostegno finanziario agli enti ed alle associazioni più rappresentative operanti nel settore della promozione dell'escursionismo, attività divulgative e informative nonché l'organizzazione di eventi di rilievo regionale, nazionale ed internazionale finalizzati a promuovere la frequentazione dei percorsi escursionistici inseriti nella Rete regionale.
2. I criteri per la concessione dei contributi e la definizione delle tipologie di attività finanziabili sono individuati con il regolamento attuativo previsto all'articolo 17.

Art. 13

(Interventi autorizzati senza contributo regionale)

1. Gli interventi che rientrano nell'ambito delle azioni di cui all'articolo 3 sono autorizzati dalla Giunta regionale con l'inserimento nel programma di cui all'articolo 11.

2. La Giunta regionale si avvale a tal fine della Consulta regionale che verifica la compatibilità degli interventi con gli indirizzi della programmazione regionale ed il rispetto delle vigenti norme in materia di tutela paesistica e ambientale.
3. Gli interventi rientranti nella programmazione regionale possono essere realizzati da enti pubblici e soggetti privati, in conformità a quanto disposto nella pianificazione regionale, mediante la stipula di convenzioni per la realizzazione degli interventi tra l'Ente competente ai sensi dell'articolo 10 ed altre associazioni di volontariato o altri soggetti di promozione sociale.

Art. 14

(Segnaletica)

1. Per garantire la sicurezza lungo i percorsi escursionistici inclusi nella rete regionale, fermo restando quanto stabilito all'articolo 2, comma 1 per le aree ricadenti nel territorio delle aree naturali protette, è apposta apposita segnaletica direzionale unificata di tipo orizzontale e verticale, secondo le specifiche tecniche definite dalla Giunta regionale con il regolamento attuativo di cui all'articolo 17 e nel rispetto del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e con la Federazione Italiana Escursionismo (FIE).
2. Per uniformare la segnaletica da apporre sui percorsi escursionistici sull'intero territorio regionale, la Consulta regionale di cui all'articolo 8 provvede ad adottare linee guida, per la parte grafica, ispirate a quanto già previsto dai regolamenti CAI in materia. La Consulta regionale individua, altresì, i materiali da utilizzare per la realizzazione della segnaletica verticale.
3. Nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 2, comma 1 per le aree ricadenti nel territorio delle aree naturali protette, la progettazione, la posa e la manutenzione della segnaletica di cui al comma 1, è di competenza dei Comuni, che possono delegare la realizzazione alla forma associativa a cui appartengono o stipulare convenzioni per la realizzazione degli interventi con associazioni di volontariato, con il CAI o altri soggetti di promozione sociale.

Art. 15

(Divieti)

1. E' fatto divieto a chiunque alterare o modificare lo stato di fatto dei percorsi escursionistici inseriti nella rete regionale e, in particolare, di mutare la destinazione d'uso degli spazi, impedire il libero accesso ai percorsi ed ai siti, sovrapporre altre infrastrutture o esercitare qualsiasi altra azione tesa in ogni caso a violare il divieto di cui al presente comma.
2. Se le esigenze di modifica di destinazione d'uso intervengono a seguito di interventi progettati dai comuni, ogni variazione deve essere preventivamente comunicata alla Consulta regionale ed autorizzata dalla Giunta regionale ai fini dell'aggiornamento della REC.
3. I sentieri e le mulattiere inclusi nella rete regionale non possono essere individuati dai comuni per l'attività dei mezzi motorizzati anche in deroga alla legislazione vigente.
4. I percorsi escursionistici compresi nella rete regionale non possono essere destinati alla pratica del down hill e non possono rientrare nelle aree destinate a bike park.

5. Fermo restando l'osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di aree naturali protette è vietato:

- a) abbandonare rifiuti;
- b) produrre rumori molesti, fatta eccezione per le attività di pubblico servizio relative alla realizzazione di interventi di manutenzione autorizzati a norma delle vigenti leggi;
- c) accendere roghi e fuochi liberi all'aperto al di fuori delle aree appositamente attrezzate e segnalate, ferme restando le fattispecie regolamentate e autorizzate dalla normativa regionale;
- d) campeggiare o bivaccare liberamente, se non previsto da appositi regolamenti di fruizione o altri provvedimenti normativi, al di fuori delle situazioni di emergenza;
- e) danneggiare i ricoveri, i rifugi escursionistici, le attrezzature delle aree di sosta e gli elementi di arredo in genere;
- f) segnalare percorsi escursionistici in difformità da quanto previsto dalla REC, ad eccezione delle manifestazioni espressamente autorizzate;
- g) transitare con mezzi motorizzati, ad eccezione dei casi espressamente previsti dalla presente legge.

6. Con il regolamento di cui all'articolo 17 sono disciplinate dettagliatamente le fattispecie di cui al comma 5.

Art. 16

(Sanzioni amministrative)

1. Le funzioni di vigilanza e controllo e di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie concernenti il rispetto delle disposizioni della presente legge sono di competenza delle province e della Città metropolitana, dei comuni e degli enti di gestione delle aree protette che le esercitano in conformità alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e introitano i relativi proventi.

2. Il comune che utilizza una segnaletica difforme da quella definita dalla Giunta regionale è soggetto alla sanzione pecuniaria da euro 50,00 ad euro 300,00.

3. Chiunque danneggia la segnaletica o le opere realizzate per la percorribilità e la sosta lungo i percorsi escursionistici della Rete regionale è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 ad euro 2.000,00.

4. Chiunque commette una delle infrazioni di cui ai commi 2 o 3 o disattende i divieti di cui all'articolo 15 è soggetto alla sanzione accessoria del ripristino e della risistemazione ambientale, fatta salva la facoltà delle province, della Città metropolitana, dei comuni e degli enti di gestione delle aree protette nel cui territorio si è verificata la violazione, di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del trasgressore.

5. Chiunque violi i divieti di cui all'articolo 15, comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.500,00.

6. In caso di reiterazione della violazione della fattispecie di cui ai commi 2 e 3 e di cui all'articolo 15 comma 1 la sanzione è raddoppiata.

7. In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 2 e 3 e dell'articolo 15, comma 1 si applica la sanzione accessoria della sospensione, da un minimo di un anno a un massimo di cinque anni, oppure la revoca di ogni forma di finanziamento, erogazione o contribuzione prevista dalla presente legge e di cui il soggetto trasgressore stia eventualmente fruendo con oneri a carico del bilancio regionale o dell'ente locale.

8. Oltre alle sanzioni previste dai commi 2 e 3, la violazione delle norme generali contenute nell'articolo 15, comma 6, dà luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da euro 50,00 a euro 500,00 per l'abbandono di rifiuti al di fuori di appositi contenitori per la raccolta;
- b) da euro 50,00 a euro 500,00 per la violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 15, comma 6, lettere b) e c);
- c) da euro 100,00 a euro 1.000,00 per la violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 15, comma 6, lettere d), e) e f);
- d) da euro 250,00 a euro 2.500,00 per la violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 15, comma 6, lettera g).

9. Le sanzioni di cui al presente articolo sono elevate dal soggetto obbligato alla manutenzione, come individuato ai sensi dell'articolo 10, che introita i relativi importi.

Art. 17

(Regolamento attuativo)

1. Ferme restando le competenze regolamentari attribuite agli enti di gestione delle aree naturali protette dalla legislazione statale e regionale vigente in materia, la Giunta regionale approva il regolamento attuativo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere della Commissione consiliare permanente competente in materia.

2. Il regolamento prevede:

- a) le caratteristiche tecniche a cui deve essere uniformata la segnaletica della REC con la previsione di un termine perentorio per l'adeguamento della segnaletica esistente;
- b) le caratteristiche delle tabelle segnaletiche da apporre in presenza di particolari attrazioni naturalistiche, storico-culturali, architettoniche e religiose allo scopo di segnalare la specificità dell'itinerario e descrivere habitat, paesaggi e singole emergenze;
- c) i criteri e le prescrizioni per la progettazione e la realizzazione degli itinerari escursionistici rientranti nella REC;
- d) le caratteristiche di sicurezza necessarie per consentire le diverse tipologie di fruizione;
- e) le strutture e le modalità di organizzazione e aggiornamento della base dati del Catasto di cui all'articolo 6;
- f) le modalità di catalogazione dei percorsi e le informazioni minime che devono essere riportate ed i criteri generali di manutenzione dei percorsi della REC;
- g) per ciascun percorso l'individuazione del soggetto obbligato alla manutenzione, il contenuto dell'obbligo e la periodicità minima delle attività di controllo sullo stato di manutenzione.

Art. 18

(Obblighi di relazione al Consiglio)

1. La Giunta regionale presenta ogni tre anni alla Commissione consiliare permanente competente in materia una relazione che descrive:

- a) le attività istituite ai sensi degli articoli 7 e 9;

- b) l'entità ed i beneficiari dei contributi regionali erogati sia in riferimento al Piano annuale degli interventi sulla Rete regionale di cui all'articolo 11, sia ai sensi degli articoli 12, 13 e 14.
2. La relazione di cui al comma 1 contiene inoltre informazioni da cui emerge in quale misura le attività previste dalla legge recuperano, conservano e valorizzano il patrimonio escursionistico regionale anche in riferimento allo sviluppo turistico sostenibile.

Art. 19

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantizzati in euro 200.000,00, per l'anno 2020, si fa fronte con le seguenti azioni contabili:
- a) per euro 35.000,00, in termini di competenza e cassa, mediante prelevamento dalla Missione 20, Programma 01, Titolo 1 e contestuale incremento, della medesima somma, sulla Missione 07, Programma 01, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022;
 - b) per euro 165.000,00, in termini di competenza e cassa, mediante prelevamento dalla Missione 20, Programma 01, Titolo 1 e contestuale incremento, della medesima somma, sulla Missione 09, Programma 02, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.

Art. 20

(Abrogazioni)

1. La legge regionale 20 gennaio 2017, n. 2 (Norme per la valorizzazione della sentieristica e della viabilità minore) è abrogata.

Art. 21

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Legge regionale 24 giugno 2020, n. 15.

“Legge a sostegno delle buone pratiche per le politiche integrate di sicurezza. Istituzione di Punti Lettura rivolti alle bambine e ai bambini dalla nascita fino a sei anni di età e ai loro genitori”

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

INDICE

- Art. 1 *Oggetto e finalità*
- Art. 2 *Interventi*
- Art. 3 *Monitoraggio e Valutazione*
- Art. 4 *Norma finanziaria*
- Art. 5 *Entrata in vigore*

Art.1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione Campania, in conformità all'articolo 1, comma 2 dello Statuto, ispira la propria azione ai principi della democrazia, dello stato di diritto e della centralità della persona umana, garantisce e promuove i principi di uguaglianza, solidarietà, libertà, giustizia sociale e pari opportunità tra donne e uomini.
2. La Regione, in attuazione della legge regionale 13 giugno 2003, n. 12 (Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza) e della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 11 (Misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità) e successive modifiche, attraverso la collaborazione permanente, nell'ambito delle rispettive competenze, con lo Stato e gli enti locali:
 - a) persegue condizioni ottimali di sicurezza delle città e del territorio extraurbano e di tutela dei diritti di sicurezza dei cittadini;
 - b) promuove la realizzazione dei servizi integrati di sicurezza e di tutela sociale;
 - c) promuove interventi nel contesto di politiche volte a incentivare la lotta alla criminalità diffusa, la prevenzione della criminalità, la diffusione della legalità, il maggiore presidio del territorio e la fruibilità dei servizi.
3. La Fondazione Politiche integrate di sicurezza, di seguito Fondazione Pol.i.s., in conformità all'articolo 16 della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria anno 2009), è individuata quale soggetto di riferimento per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

4. La Regione, per il tramite della Fondazione Pol.i.s., aderisce al Programma nazionale di promozione della lettura in età precoce e di sostegno alla genitorialità denominato "Nati per Leggere" che, dal 1999, promuove la lettura alle bambine e ai bambini dalla nascita fino a sei anni di età e ai loro genitori, al fine di consolidare la buona pratica in famiglia, e ne sostiene l'implementazione su tutto il territorio regionale.

5. Gli interventi previsti dalla presente legge rappresentano un servizio universale rivolto a tutti i minori fino a sei anni di età e ai loro genitori o adulti di riferimento, con particolare attenzione alle famiglie che vivono in contesti vulnerabili, dove è necessario intervenire per contrastare la povertà educativa e la devianza sociale, applicando dispositivi educativi di sviluppo umano e sociale già dai primi mesi di vita, nonché modelli di comunità generative centrate sulla prima infanzia e sul sostegno alla genitorialità.

6. La Regione, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 16 aprile 2012, n.7 (Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata) e successive modifiche, nell'ambito degli obiettivi definiti dall'articolo 8, comma 1, lettera c) dello Statuto, riconosce il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata, quale strumento di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali, promozione dei principi di legalità, solidarietà e inclusione sociale, occasione per un modello di sviluppo territoriale sostenibile e inclusivo e, laddove le condizioni lo consentono, si riserva la possibilità di realizzare gli interventi previsti dalla presente legge in beni confiscati alla criminalità organizzata, al fine di riqualificarli e restituirli alla collettività.

7. La Regione si impegna a garantire la qualità degli interventi educativi rivolti ai minori fino a sei anni di età e alle loro famiglie e a porre le migliori condizioni formative per qualificare e aggiornare gli operatori.

Art. 2 (Interventi)

1. La Regione, si impegna a istituire un sistema capillare di Punti Lettura, considerati presidi di legalità e dispositivi di prevenzione del disagio sociale.

2. I Punti Lettura sono spazi educativi specificamente allestiti e dotati di libri per le bambine e i bambini fino a sei anni di età, dove promuovere buone pratiche per lo sviluppo nei primi anni di vita, accrescere il potenziale umano, sostenere le competenze dei genitori attraverso la lettura di relazione intesa come strumento di efficacia scientificamente riconosciuto.

3. La Regione promuove e sostiene i Punti Lettura in spazi istituzionali, biblioteche, istituti scolastici, sedi di organizzazioni del Terzo settore, servizi materno-infantili e presidi sanitari territoriali, strutture ospedaliere, istituti penitenziari, beni confiscati alla criminalità organizzata.

4. La Regione promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori e dei volontari che collaborano o intendono collaborare alle attività dei Punti Lettura, al fine di acquisire le competenze adeguate per svolgere attività socio-educative di lettura di relazione con i bambini, i loro genitori o adulti di riferimento.

5. La Regione si impegna a istituire un Albo degli operatori socio-educativi specializzati nella lettura di relazione, dal quale attingere per consentire le attività dei Punti Lettura.

6. Le risorse per la realizzazione delle misure previste dalla presente legge sono integrate da eventuali entrate provenienti dallo Stato, da persone fisiche o giuridiche e con regolamento adottato dalla Giunta regionale sono disciplinate i criteri e le modalità di erogazione.

Art. 3
(Monitoraggio e Valutazione)

1. La Giunta regionale, dalla data di entrata in vigore, relaziona annualmente al Consiglio regionale sull'attuazione della legge e valuta i risultati conseguiti rispetto all'obiettivo di istituire una rete capillare di Punti Lettura per le bambine e i bambini fino a sei anni di età e i loro genitori.
2. La Fondazione Pol.i.s., per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, elabora strumenti di rilevazione finalizzati al monitoraggio degli interventi e alla valutazione dei risultati e dell'impatto del sistema dei Punti Lettura sul territorio regionale.

Art. 4
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede con le seguenti azioni contabili:
 - a) per euro 100.000,00 con le risorse prelevate ed allocate nella Missione 12, Programma 07, Titolo 1 per l'esercizio finanziario 2020 del bilancio di previsione finanziario della Regione Campania per il triennio 2020/2022;
 - b) per euro 1.000.000,00 con le risorse prelevate ed allocate nella Missione 12, Programma 01, Titolo 1 per ciascuno degli anni 2021 e 2022 del bilancio di previsione finanziario della Regione Campania per il triennio 2020/2022.

Art. 5
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Legge regionale 24 giugno 2020, n. 16.

“Misure a sostegno della agricoltura di qualità e del patrimonio agro-alimentare nel settore della produzione di birra agricola e artigianale”

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

INDICE

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Disciplinare di produzione agricola
- Art. 4 Promozione della coltivazione e della lavorazione delle materie prime destinate alla produzione della birra
- Art. 5 Iniziative per la valorizzazione dei birrifici agricoli e artigianali
- Art. 6 Fiera della birra agricola e artigianale della Campania
- Art. 7 Qualificazione e formazione professionale degli operatori
- Art. 8 Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato
- Art. 9 Portale tematico
- Art. 10 Disposizioni finanziarie
- Art. 11 Durata della legge
- Art. 12 Entrata in vigore

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione Campania, nel rispetto della normativa comunitaria e statale, nel quadro delle politiche a sostegno della agricoltura di qualità e del patrimonio agro-alimentare:
 - a) promuove l'attività di identificazione e di valorizzazione della produzione birraia agricola e artigianale della Campania;
 - b) promuove la qualificazione delle competenze e la formazione professionale degli operatori del settore, contribuendo alla crescita formativa e professionale dell'intera filiera con particolare riferimento ai giovani imprenditori e lavoratori agricoli.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione:
 - a) sostiene lo sviluppo della coltivazione delle materie prime impiegate per la produzione della birra artigianale, valorizzandone gli elementi di tipicità e qualità;
 - b) incentiva l'implementazione di processi innovativi nelle lavorazioni dei prodotti, favorendo la ricerca e il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione delle materie prime e dei loro derivati;
 - c) salvaguarda e sostiene le imprese agricole di settore ubicate nei territori montani, insulari e nelle aree interne a rischio spopolamento;
 - d) incentiva la creazione di nuove imprese nel settore della produzione di birra agricola e artigianale, in particolare di imprese a conduzione femminile e giovanile;
 - e) agevola l'acquisizione della documentazione concernente le origini, lo sviluppo storico e i percorsi evolutivi delle lavorazioni e delle trasformazioni;
 - f) sostiene lo sviluppo competitivo delle imprese della filiera agricola, con particolare riguardo alla filiera corta;
 - g) favorisce la corretta informazione al consumatore, anche attraverso l'istituzione del portale regionale dei birrifici agricoli e artigianali.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354 (Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra) si intende per:
 - a) birra artigianale, la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione;
 - b) birrificio artigianale indipendente, un birrificio che è legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non supera 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi.
2. Ai soli fini della presente legge si intende per:
 - a) birra artigianale della Campania, il prodotto di cui al comma 1, lettera a) il cui ciclo di produzione, fatta eccezione per il processo di maltazione e la produzione del luppolo, è svolto interamente all'interno del territorio regionale;
 - b) birrificio artigianale indipendente della Campania, l'impresa di cui al comma 1, lettera b) che svolge l'intero ciclo di produzione della birra, fatta eccezione per il processo di maltazione, nel territorio regionale;
 - c) piccolo birrificio agricolo, l'impresa di cui al comma 1, lettera b) che produce birra artigianale quando l'attività rientra in quelle previste dal comma terzo dell'articolo 2135 del Codice Civile;

- d) microbirrificio, l'attività che, salve le caratteristiche di cui al comma 1, lettera b) produce meno di 10.000 ettolitri all'anno;
- e) titolari dei birrifici, soggetti produttori che hanno facoltà di svolgere anche attività di vendita diretta dei prodotti di propria produzione e per il consumo sul posto, utilizzando locali e arredi dell'azienda e con l'osservanza delle norme igienico-sanitarie.

Art. 3

(Disciplinare di produzione agricola)

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia, definisce uno o più disciplinari di produzione per i prodotti agricoli e le produzioni alimentari di cui alla presente legge.
2. L'adesione da parte dei produttori di birra agricola e artigianale e dei produttori di orzo e luppolo ai disciplinari di cui al comma 1 costituisce condizione di priorità per l'accesso ai contributi e alle agevolazioni di cui alla presente legge.

Art. 4

(Promozione della coltivazione e della lavorazione delle materie prime destinate alla produzione della birra)

1. La Giunta regionale promuove lo sviluppo della coltivazione e della lavorazione delle materie prime per la produzione agricola e artigianale della birra, con riferimento alla filiera dell'orzo e del luppolo, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 36 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale).

Art. 5

(Iniziative per la valorizzazione dei birrifici agricoli e artigianali)

1. La Regione pone in essere iniziative volte al sostegno delle attività dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 e in particolare:
 - a) sostiene interventi di ristrutturazione e ammodernamento degli impianti per la produzione e conservazione dei prodotti agricoli, delle materie prime e dei loro derivati;
 - b) incentiva l'acquisto di macchinari e di strumenti di dotazione, anche in funzione del trasferimento al sistema produttivo del settore delle innovazioni tecnologiche, organizzative, di processo e di prodotto, ivi compresi i processi di valorizzazione e certificazione della qualità.
2. La Giunta regionale definisce, in conformità all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) la disciplina dei procedimenti amministrativi relativi alla concessione di provvidenze, comunque individuate e denominate, per tutte le iniziative di cui alla presente legge, in particolare prevedendo la tipologia delle spese ammissibili per i diversi interventi, la disciplina delle modalità di erogazione, dei termini di esecuzione degli interventi, della variazione alle iniziative, delle modalità di rendicontazione, delle modalità di svolgimento dell'istruttoria e dei controlli anche in funzione di revoca delle provvidenze e irrogazione delle sanzioni.
3. Ai fini degli interventi di cui al comma 1, sono riconosciute forme di priorità ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 che:
 - a) realizzano progetti volti a valorizzare la qualità del prodotto agricolo e artigianale a garanzia e tutela del consumatore finale;

- b) impiegano personale femminile e giovanile;
- c) pongono in essere interventi per la realizzazione di ambienti di lavoro idonei, attrezzature dedicate, processi produttivi e prodotti finali finalizzati a consentire il consumo del prodotto birra agricola e artigianale anche a soggetti affetti da allergie e intolleranze alimentari.

Art. 6

(Fiera della birra agricola e artigianale della Campania)

1. La Giunta regionale promuove occasioni e iniziative di informazione, promozione e valorizzazione del prodotto “birra agricola e artigianale della Campania” anche attraverso una fiera annuale della birra agricola e artigianale da tenersi, a rotazione, nei diversi territori della Regione.
2. Nel contesto della fiera annuale della birra agricola e artigianale è allestito un punto informativo sul “Bere responsabile”, organizzato in collaborazione con l’ASL territorialmente competente, con funzioni di prevenzione generale e con particolare riferimento alla diffusione di informazioni sui rischi alla salute derivanti dall’alcolismo e sugli effetti negativi dell’alcool sulla guida, con oneri a carico del soggetto organizzatore.

Art. 7

(Qualificazione e formazione professionale degli operatori)

1. La Regione promuove la formazione, l’aggiornamento professionale e la riqualificazione degli operatori del settore agricolo e artigianale anche stipulando apposite convenzioni con enti qualificati.

Art. 8

(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l’attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, a eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Art. 9

(Portale tematico)

1. E’ istituito il portale tematico regionale sulla birra agricola e artigianale, luogo deputato alla pubblicità e alla promozione delle attività, allo scambio di informazioni e alla conoscibilità dei birrifici agricoli e artigianali regionali.
2. I dati relativi ai birrifici agricoli e artigianali che intendono avvalersi del portale sono accessibili a chiunque e sono pubblicati su apposita piattaforma telematica all’interno del sito istituzionale della Regione. In particolare, il portale contiene:
 - a) i riferimenti normativi comunitari, nazionali e regionali di settore;
 - b) una mappa interattiva dei birrifici agricoli e artigianali campani;
 - c) le informazioni principali sui birrifici aderenti e i collegamenti ai loro siti internet;
 - d) le informazioni sulla fiera della birra agricola e artigianale di cui all’articolo 6;
 - e) le comunicazioni sulle iniziative di promozione e sugli eventi;
 - f) l’entità e la destinazione delle agevolazioni e dei contributi concessi dalla Regione.

Art. 10

(Disposizioni finanziarie)

1. Le finalità previste all'articolo 7 sono realizzate con le risorse a valere sulla Missione 15, Programma 02, Titolo 1, nei limiti delle risorse disponibili, quantificate in euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge quantificati in euro 250.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022, si fa fronte mediante incremento di euro 125.000,00 della Missione 14, Programma 01, Titolo 2 e contestuale riduzione della medesima somma a valere sulla Missione 20, Programma 01, Titolo 1 e mediante incremento di euro 125.000,00 della Missione 16, Programma 01, Titolo 2 e contestuale riduzione della medesima somma della Missione 20, Programma 01, Titolo 1.

Art. 11

(Durata della legge)

1. La presente legge è abrogata il 31 dicembre 2022.
2. Nei sei mesi antecedenti il termine di cui al comma 1, la Commissione consiliare competente in materia elabora una missione valutativa ai sensi dell'articolo 90 del regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio regionale ai fini della verifica dell'attuazione della presente legge e la valutazione delle politiche promosse.
3. Nei sei mesi antecedenti il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale promuove e svolge insieme al Consiglio regionale percorsi partecipativi per valutare:
 - a) l'efficacia, la diffusione e il rendimento dei processi promossi ai sensi della presente legge;
 - b) l'opportunità di proroga del termine di cui al comma 1 o di modifica della presente legge.

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Legge regionale 24 giugno 2020, n. 17.

“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1. lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126 e dal decreto legge 30 aprile 2019, n.34 convertito con modificazione della legge 28 giugno 2019, n.58. Delibera di Giunta regionale n. 247 del 19 maggio 2020. Importo complessivo Euro 3.417,33.”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio)

1. Il debito fuori bilancio, pari a complessivi euro 3.417,33, derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall’autorità giudiziaria, riassuntivamente descritto nell’allegato A e nella scheda di rilevazione di partita debitoria unita alla deliberazione n.247 del 19.05.2020, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42) e dal decreto legge 30 aprile 2019, n.34 convertito con modificazione della legge 28 giugno 2019, n. 58.

Art. 2
(Norma Finanziaria)

1. Al finanziamento del debito previsto all'articolo 1, pari ad euro 3.417,33 si provvede con le risorse stanziare in termini di competenza e cassa sulla Missione 16, Programma 01, Titolo 1 del bilancio per l'esercizio finanziario 2020.

2. Il pagamento a favore dei creditori è eseguito con espressa riserva di ripetizione all'esito dell'eventuale giudizio di opposizione.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

ALLEGATO A) AL DISEGNO DI LEGGE - art. 1, comma 1

DESCRIZIONE TIPOLOGIA DEBITO FUORI BILANCIO

Debito fuori bilancio derivante da titoli esecutivi emessi dall'Autorità Giudiziaria con cui la Regione Campania risulta condannata al pagamento di somme per l'importo complessivo di € 3.272,53

Titolo del debito		sorta capitale	interessi legali	Importo debito	
	Ufficio giudiziario	Provvedimento			
1	Giudice di pace di Napoli IX sez. civile	Sentenza n. 38203/2018	302,11	0,00	302,11
2	Consiglio di Stato	Sentenza n. 5996/2012	3.115,22	0,00	3.115,22
TOTALE			3,417,33	0,00	3.417,33

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
II COMMISSIONE PERMANENTE
BILANCIO e FINANZE, DEMANIO e PATRIMONIO



S.S.P.

Legge regionale 24 giugno 2020, n. 18.

“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1. Lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126 e dal decreto legge 30 aprile 2019, n.34 convertito con modificazione della legge 28 giugno 2019, n.58. Delibera di Giunta regionale n. 248 del 19 maggio 2020. Importo complessivo Euro 69.726,77”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio)

1. Il debito fuori bilancio, pari a complessivi euro 69.726,77, derivanti da provvedimenti esecutivi pronunciati dalle autorità giudiziarie, riassuntivamente descritti nell’allegato A e nella scheda di rilevazione di partita debitoria unita alla deliberazione n.248 del 19.05.2020, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42) e dal decreto legge 30 aprile 2019, n.34 convertito con modificazione della legge 28 giugno 2019, n. 58.

Art. 2
(Norma Finanziaria)

1. Al finanziamento del debito previsto all'articolo 1, pari ad euro 69.726,77 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione 07, Programma 01, Titolo 1 del bilancio per l'esercizio finanziario 2020.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Allegato "A"

Scheda rilevazione partita debitoria	Titolo del debito			Importo spettante	Imputazione	Importo complessivo del debito
	Ufficio giudiziario	Provvedimento	Beneficiario		CAPITOLO	
SCHEDA n. 1/2020 STAFF 501291	Tribunale di Napoli	Ordinanza di esecuzione ex art. 702 bis c.p.c. del 17/12/2018	<i>Omissis</i>	Euro 63.129,58	582	Euro 63.129,58
SCHEDA n. 1/2020 STAFF 501291	Tribunale di Napoli	Ordinanza di esecuzione ex art. 702 bis c.p.c. del 17/12/2018	<i>Omissis</i>	Euro 6.597,19	607	Euro 6.597,19
					TOTALE	Euro 69.726,77



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
II COMMISSIONE PERMANENTE
BILANCIO e FINANZE, DEMANIO e PATRIMONIO

Handwritten mark

Legge regionale 24 giugno 2020, n. 19.

“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1. lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126 e dal decreto legge 30 aprile 2019, n.34 convertito con modificazione della legge 28 giugno 2019, n.58. Delibera di Giunta regionale n. 249 del 19 maggio 2020. Importo complessivo Euro 5.230,40.”

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio)

1. Il debito fuori bilancio, pari a complessivi euro 5.230,40, derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall’autorità giudiziaria, riassuntivamente descritto nell’allegato 1 e nella scheda di rilevazione di partita debitoria unita alla deliberazione n.249 del 19.05.2020, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e dal decreto legge 30 aprile 2019, n.34 convertito con modificazione della legge 28 giugno 2019, n. 58.

Art. 2
(Norma Finanziaria)

1. Al finanziamento del debito previsto all'articolo 1, pari ad euro 5.230,40 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione 09, Programma 0902, Titolo 1 del bilancio per l'esercizio finanziario 2020.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

48

U.O.D. 50.06.07		ALLEGATO A) - Elenco sentenze esecutive	
Scheda debitoria	TITOLO DEL DEBITO	ONERI DA CONTENZIOSO	
1	Sentenza n. 5861/2018 del Tribunale di Napoli-X sezione-	€ 5.230,40	

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
II COMMISSIONE PERMANENTE
BILANCIO e FINANZE, DEMANIO e PATRIMONIO



Legge regionale 24 giugno 2020, n. 20.

“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1. lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126 e dal decreto legge 30 aprile 2019, n.34 convertito con modificazione della legge 28 giugno 2019, n. 58. Delibera di Giunta regionale n. 250 del 19 maggio 2020. Importo complessivo Euro 132.578,13.”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio)

1. Il debito fuori bilancio, pari a complessivi euro 132.578,13, derivante da provvedimenti esecutivi pronunciati dall’autorità giudiziaria, riassuntivamente descritti nell’allegato 1 e nelle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione n.250 del 19.05.2020, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazione della legge 28 giugno 2019, n. 58.

Art. 2
(Norma Finanziaria)

1. Al finanziamento del debito previsto all'articolo 1, pari ad euro 132.578,13, si provvede, in termini di competenza e cassa, a valere sullo stanziamento della Missione 09, Programma 0906, Titolo 1, per euro 19.476,17, per la somma di euro 16.857,60 sullo stanziamento della Missione 09, Programma 0903, Titolo 1, per la somma di euro 92.111,07 sullo stanziamento della Missione 09, Programma 0904, Titolo 1 e per la somma di euro 4.133,29 sullo stanziamento della Missione 09, Programma 0902, Titolo 1 del bilancio per l'esercizio finanziario 2020.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca



D.G. 501700 CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI				
Allegato 1 - Sentenze				
UOD	Scheda debitoria n°	Titolo del debito	TRIBUNALE	Oneri da contenzioso
50.17.07	1	Sent. N. 272-2020	Tribunale di SMCV	€ 1.919,00
	2	Sent. N. 132-2020	Tribunale di SMCV	€ 2.214,29
50.17.09	3	Sent. N. 2889-2019	Tribunale di Salerno	€ 2.265,54
	4	Sent. N. 2969-2019	Tribunale di Salerno	€ 2.279,77
	5	Sent. N. 453-2019	Tribunale di Lagonegro	€ 3.541,19
	6	Sent. N. 1595-2019	Tribunale di Salerno	€ 7.953,10
	7	Sent. N. 1566-2019	Tribunale di Salerno	€ 2.279,77
	8	Sent. N. 3196-2015	Tribunale di Salerno	€ 1.156,80
50.17.03	9	Sent. N. 925-2019	Tribunale di Nola	€ 92.111,07
50.17.91	10	D.I. n. 2335-2019	Tribunale di Napoli	€ 9.694,84
	11	D.I. n. 3007-2019	Tribunale di Napoli	€ 7.162,76
	Totale			€ 132.578,13

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
II COMMISSIONE PERMANENTE
BILANCIO e FINANZE, DEMANIO e PATRIMONIO

Legge regionale 24 giugno 2020, n. 21.

“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1. lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126 e dal decreto legge 30 aprile 2019, n.34 convertito con modificazione della legge 28 giugno 2019, n.58. Delibera di Giunta regionale n. 251 del 19 maggio 2020. Importo complessivo Euro 898.757,02.”

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio)

1. Il debito fuori bilancio, pari a complessivi euro 898.757,02, derivante da provvedimenti esecutivi pronunciati dall’autorità giudiziaria, riassuntivamente descritti nell’allegato A e nelle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione n. 251 del 19.05.2020, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42) e dal decreto legge 30 aprile 2019, n.34 convertito con modificazione della legge 28 giugno 2019, n. 58.

Art. 2
(Norma Finanziaria)

1. Al finanziamento del debito previsto all'articolo 1, pari ad euro 898.757,02, si provvede, in termini di competenza e cassa, a valere sullo stanziamento della Missione 01, Programma 10, Titolo 01 del bilancio per l'esercizio finanziario 2020.
2. Il pagamento a favore dei creditori è eseguito con espressa riserva di ripetizione all'esito del giudizio di opposizione.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Scheda		Importo complessivo del debito per ciascuna scheda									
Importo spettante	CAP 387	CAP 388	CAP 389	CAP 167						Importo complessivo del debito per ciascuna scheda	
311.818,02	177.730,16	47.583,70	71.397,10	15.107,06						314.736,26	
2.918,24	2.918,24										
30.869,36	19.468,40	5.212,28	4.533,87	1.654,81							
18.770,19	11.845,00	3.171,29	2.747,07	1.006,83							
16.651,32	10.502,09	2.811,73	2.444,82	892,68							
16.615,78	10.480,00	2.805,81	2.439,17	890,80							
20.740,45	13.081,20	3.502,24	3.045,11	1.111,90							
24.114,5	15.209,56	4.072,06	3.540,07	1.292,81							
22.730,05	14.336,09	3.838,20	3.337,19	1.218,57						260.285,63	
30.991,36	19.546,82	5.233,27	4.549,79	1.661,48							
20.249,91	12.769,42	3.418,76	2.976,33	1.085,40							
31.875,00	20.103,89	5.382,42	4.679,76	1.708,93							
21.920,85	13.825,54	3.701,52	3.218,62	1.175,17							
4756,86	4.756,86										
65.712,16	42.473,92	11.371,54	8.256,42	3.610,28						66.212,16	
500,00	500,00										
49.988,01	22.375,50	5.990,59	19.720,00	1.901,92						49.988,01	



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
 II COMMISSIONE PERMANENTE
 BILANCIO e FINANZE, DEMANIO e PATRIMONIO



heda 9	Tribunale di Napoli	Sentenza n. 4765/2019	1.481,13	892,07	238,83	274,40	75,83	4.545,28
heda 10	Tribunale di Napoli	Sentenza n. 5628/2019	2.547,81	1.874,89	501,96	11,59	159,37	4.590,58
heda 11	Commissioni e Tribunale di Napoli	Sentenza n. 8755/2019	390,79	390,79				€ 390,79
totale			898.757,02	541.621,26	137.228,53	176.339,28	43.567,95	898.757,02



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
II COMMISSIONE PERMANENTE
FINANZIO e FINANZE, DEMANIO e PATRIMONIO

Legge regionale 24 giugno 2020, n. 22.

“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1. lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126 e dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazione della legge 28 giugno 2019, n.58. Delibera di Giunta regionale n. 272 del 3 giugno 2020. Importo complessivo Euro 244.085,33.”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio)

1. Il debito fuori bilancio, pari a complessivi euro 244.085,33, derivante da provvedimenti esecutivi pronunciati dall’autorità giudiziaria, riassuntivamente descritti nell’allegato A e nelle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione n. 272 del 3 giugno, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42) e dal decreto legge 30 aprile 2019, n.34 convertito con modificazione della legge 28 giugno 2019, n. 58.

Art. 2
(Norma Finanziaria)

1. Al finanziamento del debito previsto all'articolo 1, pari ad euro 244.085,33, si provvede, in termini di competenza e cassa, a valere sullo stanziamento della Missione 08, Programma 01, Titolo 01 del bilancio per l'esercizio finanziario 2020.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

ALLEGATO "A" al disegno di legge		Titolo del debito				Imputazione			Importo complessivo del debito per ciascuna scheda
Scheda rilevazione partita debitoria	Ufficio Giudiziario	Provvedimento	Importo spettante	RISARCIMENTO DANNI E RIMBORSO SPESE DERIVANTI DA SENTENZE SFAVOREVOLI	INTERESSI PASSIVI DERIVANTI DA SENTENZE SFAVOREVOLI	SPESA PER CONSULENZE TECNICHE DISPOSTE DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA			
01_91_2020	Tribunale di Napoli	Sentenza n. 9473/19 emessa dal Tribunale di Napoli il 24.10.2019 e decreto di liquidazione ctu n. 1900/2019 del 18.04.2019 R.G. 16830/2015 in seguito ad opposizione al Decreto Ingiuntivo n.2779/15 emesso dal Tribunale di Napoli il 11.05.2015 ad istanza del Comune di Trentinara (SA) (C.F. 81001730654) c/ Regione Campania	€ 18.952,53 € 3.174,33	€ 18.952,53		€ 3.174,33		22.126,86 €	
02_91_2020	Tribunale di Napoli	Decreto Ingiuntivo n. 3077/2016 del 05.05.2016 emesso dal Tribunale di Napoli ad istanza del Comune di Alfano (SA) e successivo atto di precetto.	€ 979,66	€ 979,66				979,66 €	
03_91_2020	Tribunale di Napoli	Decreto Ingiuntivo n. 2845/2016 del 22.04.2016 emesso dal Tribunale di Napoli ad istanza del Comune di Alfano (SA) e successivo atto di precetto.	€ 979,66	€ 979,66				979,66 €	
04_91_2020	Tribunale di Napoli	Atto di precetto su Sentenza n. 4303/2019 emessa dal Tribunale di Napoli il 26.04.2019 in seguito ad opposizione del Decreto Ingiuntivo n. 7917/13 del 03.12.2013 emesso dal Tribunale di Napoli ad istanza del Comune di Alfano (SA).	€ 3.952,62	€ 3.952,62				3.952,62 €	



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
II COMMISSIONE PERMANENTE
BILANCIO e FINANZE, DEMANIO e PATRIMONIO

91/48

01_03_2020	TRAP presso la Corte di Appello di Napoli	Art. 73, comma 1, lettera a) D. Lgs. n. 118/2011 – TRAP presso la Corte di Appello di Napoli – Sentenza n. 3117/2019 del 20/03/2019, pubblicata in data 07/06/2019, R.G. n. 900041/2013, Rep. 3644/2019 del 07/06/2019, esecutiva	€ 30.212,09	€ 26.055,44	€ 1.792,49	€ 2.364,16	€ 30.212,09
			€ 4.612,34	€ 4.531,80	€ 80,54		
02_03_2020	TRAP presso la Corte di Appello di Napoli	Art. 73, comma 1, lettera a) D. Lgs. n. 118/2011 – TRAP presso la Corte di Appello di Napoli – Sentenza n. 625/2019 del 5/12/2018 pubblicata in data 07/02/2019, R.G. n. 5301/2014, Rep. n. 729/2019 in data 07/02/2019, esecutiva	€ 4.612,33	€ 4.531,80	€ 80,53		€ 12.142,91
			€ 2.918,24	€ 2.918,24			
01_04_2020	T.R.A.P. di Napoli	Sentenza T.R.A.P. di Napoli n. 175/2011 depositata in data 29/11/2011, resa esecutiva in data 07/03/2013 e sentenza n. 591/20 del TAR Campania	€ 6.302,02	€ 5.987,11	€ 314,91		€ 6.302,02
			€ 4.376,49	€ 2.414,18	€ 1.962,31		€ 13.934,33
02_04_2020	TRAP Napoli - Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma	Sentenza TRAP Napoli n. 2484/18 - Sentenza TSAP n. 161/19 Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma.	€ 9.557,84	€ 9.259,48	€ 298,36		
03_04_2020		Sentenza n. 80/12, del Tribunale di Benevento-Sezione Distaccata di Guardia Sanframondi e Sentenza n. 4194/2018 del TRAP di Napoli.	€ 1.059,72			€ 1.059,72	€ 1.059,72



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
II COMMISSIONE PERMANENTE
RILANCIO e FINANZE, DEMANIO e PATRIMONIO

P. J. B.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
II COMMISSIONE PERMANENTE
BILANCIO e FINANZE, DEMANIO e PATRIMONIO

Scheda 2_07_2020	TRAP NAPOLI	Sentenza n. 1810 del 01/04/2019 con la quale il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche condanna al risarcimento danni la Regione Campania.	€ 95.422,54	€ 94.846,96	€ 575,58	€ 106.486,72
			€ 11.064,18	€ 11.064,18		
Scheda 3_07_2020	TRAP NAPOLI	Sentenza n. 4186/18 del 19/09/2018 emessa dal TRAP di Napoli	€ 950,00		€ 950,00	€ 950,00
Scheda 4_07_2020	TRAP NAPOLI	Sentenza n. 2649/2019 del 16/05/2019 con la quale il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche condanna al risarcimento danni la Regione Campania.	€ 17.692,51 € 17.692,51	€ 17.602,35 € 17.602,35	€ 90,16 € 90,16	€ 40.997,48
Scheda 5_07_2020	GIUDICE di Pace Nocera Inferiore	Decreto Ingiuntivo n. 10/2019 reso dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore di ingiunzione alla Regione Campania del pagamento delle spese CTU su sentenza TRAP 28/2011	€ 3.961,26	€ 3.942,91	€ 18,35	€ 3.961,26
			244.085,33 €	231.233,73 €	5.303,39 €	244.085,33 €
					7.548,21 €	

9.5.20